Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero	Prezzi di vendita Italia	Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	**L. 1.000**	**1.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**» 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	**» 1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	**» 1.000**	**1.300**
Invio settimanale		
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**» 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	**» 1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	**» 1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1983, n. 80.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del professor Riccardo Bauer.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del professor Riccardo Bauer, nonché quelle relative al trasporto ed alla tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 marzo 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, con il quale è stato sostituito l'art. 28 del richiamato decreto 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 28 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, già sostituito dal decreto ministeriale 18 settembre 1981, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Art. 28 - *Valute accreditabili nei conti valutari e modalità di accreditamento; definizione delle valute di conto valutario.* — Nei conti valutari, salvo quanto previsto dall'art. 24, sono accreditabili direttamente le seguenti valute estere: dollaro USA, dollaro canadese, corona norvegese, corona danese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU e marco finlandese:

a) quando non rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, in ogni caso;

b) quando rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, solo nel caso di biglietti e banconote che, spediti nel paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti dell'estero presso banche del paese stesso e convertibili al cambio ufficiale in una delle altre valute sopra elencate.

Le valute sopra considerate direttamente accreditabili nei conti valutari sono denominate valute di conto valutario.

Le valute che non siano direttamente accreditabili nei conti valutari devono essere immediatamente vendute dalle banche abilitate, in conformità delle disposizioni impartite dal residente, su una delle piazze ove le stesse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario per l'accreditamento del ricavo nei conti medesimi ».

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 marzo 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1974)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1982, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 330, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 novembre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente collocato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 9059 del 23 novembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1983
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 142

(2001)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 marzo 1983.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1981.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1981 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini della applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
Novara, Vercelli 9,5
Cuneo, Torino 10,5
Asti 11
Alessandria 11,5

Valle d'Aosta:
Aosta 11

Liguria:
Genova, La Spezia 11
Imperia, Savona 11,5

Lombardia:
Bergamo 9,5
Como, Mantova 10
Brescia, Milano 10,5
Sondrio, Varese 11
Pavia 12
Cremona . . . . . —

Trentino-Alto Adige:
Bolzano 10,5
Trento 11,5

Veneto:
Belluno 9,5
Rovigo, Treviso, Venezia 10
Padova, Verona, Vicenza 10,5

Friuli-Venezia Giulia:
Udine, Pordenone 10,5
Trieste 11
Gorizia 12

Emilia-Romagna:
Ferrara, Ravenna, inferiore a 9
Parma 9
Bologna 9,5
Modena 10
Forlì, Piacenza, Reggio Emilia 10,5

Toscana:
Lucca 10
Massa Carrara 10,5
Pistoia, Firenze, Livorno 11
Grosseto 11,5
Arezzo, Pisa, Siena 12

Umbria:
Perugia, Terni 12

Marche:	
Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno	11
Ancona	11,5
Lazio:	
Latina	10,5
Viterbo, Rieti	11
Frosinone	11,5
Roma	12,5
Abruzzo:	
Chieti, L'Aquila	11
Pescara	11,5
Teramo	12
Molise:	
Isernia	11,5
Campobasso	12
Campania:	
Caserta	10,5
Napoli	11
Avellino, Salerno	11,5
Benevento	12
Puglia:	
Foggia	11,5
Bari	12
Taranto	12,5
Brindisi	13
Basilicata:	
Matera	11
Potenza	11,5
Calabria:	
Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro	12,5
Sicilia:	
Trapani	11,5
Caltanissetta, Enna, Palermo	12
Agrigento	12,5
Catania, Ragusa	13
Messina	13,5
Siracusa	14,5
Sardegna:	
Cagliari	11,5
Nuoro	12
Sassari	12,5
Oristano	13,5

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

(2000)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1160**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 65.000.000, un immobile sito in L'Aquila, via Bone Novelle, 24, di proprietà del sig. Iorio Pio, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 19576, foglio 10, mappale 1415 *sub* 8, da destinare a sede della federazione provinciale combattenti e reduci di L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 36

DECRETO 6 gennaio 1983, n. **81**.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese, in Oristano.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvata la modificazione al secondo comma dell'art. 9 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese, in Oristano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1963, n. 808, nel testo che segue: « In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un componente del comitato direttivo delegato dal presidente all'atto del proprio insediamento ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 37

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **82**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare, rispettandone le condizioni, la donazione, consistente in un appartamento di quattro vani catastali sito al primo piano dell'immobile urbano che sorge in Savona, via Pia n. 8, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 480, foglio 79, mappali 223 sub 6 e 227 sub 20, disposta dai coniugi Maurizio Parola e Rosa Saracco con atto pubblico 26 marzo 1981, n. 99193 di repertorio, a rogito dott. Gio Batta Firpo, notaio in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1983
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 147

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 522/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 523/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 524/83 della commissione, del 3 marzo 1983, concernente la classificazione di merci nella sottovoce 84.22 B IV della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 525/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che deroga al regolamento (CEE) n 2041/75 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Libia.

Regolamento (CEE) n. 526/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 296/83 e che porta a 250.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 527/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3507/82 e che porta a 800.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 528/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 529/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 530/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 531/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3362/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 359 del 20 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 61 *dell'8 marzo* 1983.

(61/C)

Regolamento (CEE) n. 532/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 533/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 534/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 535/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinato allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 536/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 537/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/69 e (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la concessione della restituzione all'esportazione e i titoli d'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 538/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 539/83 della commissione, del 7 marzo 1983, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 540/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 520/83 della commissione, del 4 marzo 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 443/83, relativo alla fornitura di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 58 del 5 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 63 *del* 9 *marzo* 1983.

(62/C)

Regolamento (CEE) n. 541/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 542/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 543/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 544/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 545/83 della commissione, dell'8 marzo 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 546/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 547/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventiseiesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 548/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 549/83 della commissione, del 9 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 550/83 del Consiglio, dell'8 marzo 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni carbonati di sodio originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 551/83 del Consiglio, dell'8 marzo 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America e che accetta gli impegni offerti nell'ambito del riesame della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft per copertina, cosiddetti « kraftliner », originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e dalla Svezia.

Pubblicati nel n. L 64 *del* 10 *marzo* 1983.

(63/C)

Regolamento (CEE) n. 552/83 del Consiglio, dell'8 marzo 1983, che deroga all'art. 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 553/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 554/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 555/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 556/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3319/82 e che porta a 800.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 557/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3506/82 e che porta a 750.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 558/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 336/83 e che porta a 105.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 559/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 560/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 561/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 562/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 563/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 564/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 565/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini in frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 65 *dell'*11 *marzo* 1983.

(64/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1983 il presidente della giunta regionale della Campania dottor Antonio Fantini è stato nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 1983, commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge citata.

(2025)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Guerard Delbor Vallas S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 febbraio 1983, ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Guerard Delbor Vallas S.r.l. », in Milano.

(1467)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Nuoro dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1983, visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione e le successive modificazioni, è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Nuoro l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

(1468)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Miglianico.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Miglianico è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 81.328.151 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 86.519.309 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Rosso industriale. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1469)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Teramo.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Teramo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.168.250.341 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.249.067.366 iscritto a ruolo a nome della ditta Di Pasquantonio Otello. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Teramo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1470)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fiesole.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Fiesole è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 537.925.662 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 563.155.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Giustiniani Franco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Firenze darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto è provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1471)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ercolano.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Ercolano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 641.327.727 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 682.263.540 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. «M.C.C.». Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1472)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Muravera.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Muravera è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 399.735.075 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 434.490.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti di nazionalità straniera indicati nella predetta istanza del 6 novembre 1982. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cagliari darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1473)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Calvizzano.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Calvizzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 73.039.168 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 77.734.320 iscritto a ruolo a nome della ditta Tufo Cesare. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1474)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Tomaificio Arcangelo, in Airola

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.934.000 dovuto dalla S.a.s. Tomaificio Arcangelo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1483)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Tecnaval, in Napoli

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 59.651.445 dovuto dalla S.r.l. Tecnaval è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1484)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Stelio Merolla, in Napoli

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.863.000 dovuto dalla S.p.a. Stelio Merolla è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1485)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lucca

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983, n. 44111, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della canaletta strada statale Annunziata in comune di Lucca, censito in catasto del predetto comune al foglio n. 133, mappale 608 e foglio 134 mappali 248 e 249 per una superficie di complessivi mq 230, tratteggiata in azzurro nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico erariale di Lucca il 4 agosto 1982 su scala 1:1000; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1670)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 259, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Bozzano Giuseppe, nato il 28 maggio 1908 a Sampierdarena (Genova). — Valoroso combattente durante i diciannove mesi di ininterrotta e proficua attività partigiana dimostrava capacità organizzativa e dava alla lotta di liberazione il cospicuo apporto delle sue notevoli doti trascinando con l'esempio in numerose, rischiose e riuscite azioni gli uomini al suo comando. Il giorno 10 ottobre 1944 durante un rastrellamento nemico nella zona di Orbicella, onde permettere al grosso della sua formazione lo sganciamento in migliore posizione, veniva accerchiato con altri partigiani da preponderanti forze avversarie. Visti cadere eroicamente tutti i compagni continuava stoicamente da solo l'impari lotta sino a che, allo stremo delle forze, riusciva ad aprirsi un varco ed a porsi in salvo. Luminoso esempio di eccezionale coraggio e di virtù militari. — Liguria - Orbicella, 1° ottobre 1943-30 aprile 1945.

Peschieri Attilio, nato il 1° luglio 1927 a Parma. — Giovanissimo e valoroso partigiano si distingueva nella lotta a nemici della Patria per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Nella notte del 23 aprile 1945, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, si portava avanti a tutti onde poter colpire con maggior efficacia gli automezzi dell'avversario con il lancio di bombe a mano. Ferito gravemente alla gamba sinistra, rinunciava alle cure dei compagni esortandoli a continuare il combattimento. Solo ad azione ultimata si faceva trasportare all'ospedale ove subiva l'amputazione dell'arto ferito, dimostrando anche in questa occasione ammirevole fierezza. Fulgido esempio di dedizione e di attaccamento alla causa della Liberazione Nazionale. — Zona Cassio, 23 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Cavicchi Natale, nato il 24 dicembre 1924 a Poggio Rusco. — Fervente patriota non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di coraggio. Nel dicembre 1944, unitamente a pochi compagni, affrontava audacemente un reparto tedesco, di molto superiore per uomini e mezzi, con lo scopo di ritardarne l'avanzata e per dar modo ad altri reparti partigiani di trasportare altrove il materiale ricevuto tramite aviolancio. Catturato e sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Liberato per scambio di prigionieri, riprendeva il suo posto e continuava indomito a combattere fino al giorno della Liberazione. — Val Borbera, 1° gennaio 1945-1° marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 107, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croci

Mori Giuseppe, nato l'11 settembre 1926 a Portogruaro (Venezia). — Capo nucleo partigiano, in una formazione duramente impegnata oltre confine, in aspro combattimento cadeva alla testa dei suoi partigiani. — Bela Krajna (Slovenia), 20 marzo 1945.

Muselli Pietro, nato il 28 settembre 1922 a Sarmato (Piacenza). — Partigiano volontario in una squadra di sabotaggio, durante un ciclo operativo nella zona dell'Alessandrino, saputo che il proprio comando di Divisione stava per essere circondato, anzichè porsi in salvo, raggiungeva volontariamente col suo caposquadra la zona di combattimento. Avvistata una pattuglia tedesca che nascosta nella boscaglia stava avanzando, non esitava ad aprire il fuoco. Colpito a morte continuava a sparare fino a che gli sfuggiva di mano l'arma permettendo col suo sacrificio al grosso del reparto di reagire e sopraffare gli assalitori. Chiaro esempio di sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. — Gorghi di Montegrosso, 9 marzo 1945.

Sabini Primo, nato il 26 agosto 1924 ad Albareto (Parma). — Giovane e valoroso patriota partecipava animosamente alla lotta contro i nemici della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. — Nel corso di una rischiosa e delicata missione veniva improvvisamente attaccato da preponderanti forze nemiche e dopo diverse ore di duro combattimento veniva catturato. Sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Con ammirevole comportamento affrontava il plotone di esecuzione offrendo la sua giovane vita alla causa della libertà. — Passo delle Cento Croci, 7 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 242, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Massabò Maurizio, nato il 22 marzo 1914 a Porto Maurizio (ora Imperia). — Patriota di sicura fede, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione, subito dopo l'armistizio non esitava ad operare attivamente nella resistenza ligure divenendone uno dei principali animatori ed organizzatori. Indomito comandante riusciva con infanticabile tenacia a fare del suo distaccamento un efficientissimo strumento di guerra e guidando con rara perizia i suoi uomini in numerosi combattimenti infliggeva all'avversario ingenti pedite in uomini e in materiali. Mirabile esempio di coraggio e di fermezza. — Imperia, agosto 1944-aprile 1945.

Croci

Richeda Ferruccio, nato il 10 gennaio 1923 a Chiaverano (Torino). — Fervente patriota, si distingueva fin dagli inizi della lotta di liberazione per slancio entusiastico, per spirito di sacrificio e per notevoli doti di coraggio. Il 24 aprile 1944 si univa volontariamente a pochi ardimentosi per un'azione di sabotaggio ad un ponte ferroviario di Ivrea sulla linea Chiavasso-Aosta di vitale importanza per i rifornimenti dell'industria tedesca; restava con compiti di copertura in prossimità di postazioni nemiche e, incurante del pericolo, consentiva al suo Comandante di provvedere alla totale distruzione dell'obiettivo. — Ivrea, 24 dicembre 1944.

Ruffino Giovanni, nato il 6 dicembre 1924 a Fossano (Cuneo). — Fervente patriota partecipava alla lotta contro l'invasore della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio ed elevato spirito combattivo. Il 15 marzo 1945, unitamente a pochi uomini della sua squadra, penetrava nella città di Saluzzo fortemente presidiata dalle truppe nemiche, riuscendo con astuzia a raggiungere le fondamenta dell'edificio «Littoria» dove collocava delle mine. La deflagrazione distruggeva quasi completamente lo stabile causando la morte di numerosi avversari. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Saluzzo, 15 marzo 1945.

(1395)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Severo

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1983, n. 132, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del campo di tiro a segno sito nel comune di S. Severo (Foggia), riportato nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio 32, particelle 200 e 628 e nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 32, particella 49, per una superficie complessiva di ha 1.54.15.

(1417)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 22 marzo 1983, la Banca Zanone - Società per azioni, in Borzonasca (Genova), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 25 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1443,200	1443,200	1443,25	1443,200	—	—	1443,300	1443,200	1443,200	1443,20
Dollaro canadese	1176,200	1176,200	1176 —	1176,200	—	—	1176,500	1176,200	1176,200	1176,20
Marco germanico	596,500	596,500	596,50	596,500	—	—	596,550	596,500	596,500	596,50
Fiorino olandese	531,470	531,470	531,78	531,470	—	—	531,730	531,470	531,470	531,47
Franco belga	30,141	30,141	30,11	30,141	—	—	30,130	30,141	30,141	30,14
Franco francese	198,920	198,920	199 —	198,920	—	—	198,950	198,920	198,920	198,92
Lira sterlina	2104,650	2104,650	2106,40	2104,650	—	—	2105,250	2104,650	2104,650	2104,65
Lira irlandese	1886 —	1886 —	1885 —	1886 —	—	—	1885 —	1886 —	1886 —	—
Corona danese	167,730	167,730	167,80	167,730	—	—	167,850	167,730	167,730	167,70
Corona norvegese	199,830	199,830	200,10	199,830	—	—	200,030	199,830	199,830	199,83
Corona svedese	192,200	192,200	192,25	192,200	—	—	192,350	192,200	192,200	192,20
Franco svizzero	697,910	697,910	698,50	697,910	—	—	698,200	697,910	697,910	697,90
Scellino austriaco	84,709	84,709	84,83	84,709	—	—	84,750	84,709	84,709	84,70
Escudo portoghese	14,700	14,700	14,80	14,700	—	—	14,600	14,700	14,700	14,70
Peseta spagnola	10,597	10,597	10,60	10,597	—	—	10,600	10,597	10,597	10,59
Yen giapponese	6,095	6,095	6,10	6,095	—	—	6,098	6,095	6,095	6,09
E.C.U.	1335,260	1335,260	—	1335,260	—	—	1335,260	1335,260	1335,260	—

Media dei titoli del 25 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	96,375
» 5,50 % » » 1969-84	89,305
» 6 % » » 1970-85	86,050
» 6 % » » 1971-86	82,450
» 6 % » » 1972-87	76,425
» 9 % » » 1975-90	76,350
» 9 % » » 1976-91	73,275
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
» » » » 1-10-1981/83	99,925
» » » » 1-11-1981/83	100,075
» » » » 1-12-1981/83	99,725
» » » » 1- 3-1981/84	99,250
» » » » 1- 4-1981/84	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	97,800
» » » » 1- 1-1982/84	99,225
» » » » 1- 3-1982/84	99,250
» » » » 1- 5-1982/84	98,425
» » » » 1- 6-1982/84	97,800
» » » » 1- 7-1982/84	97,575
» » » » 1- 8-1982/84	98,300
» » » » 1- 1-1982/86	98,350
» » » » 1- 3-1982/86	98,300
» » » » 1- 5-1982/86	98,050
» » » » 1- 6-1982/86	97,825
» » » » 1- 7-1982/86	97,825
» » » » 1- 8-1982/86	98,100
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	96,800
» » » 12 % 1- 1-1984	95,800
» » » 12 % 1- 4-1984	94,775
» » » 18 % 1- 4-1984	99,975
» » » 12 % 1-10-1984	91,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1443,250
Dollaro canadese	1176,350
Marco germanico	596,525
Fiorino olandese	531,610
Franco belga	30,135
Franco francese	198,935
Lira sterlina	2104,950
Lira irlandese	1885,500
Corona danese	167,790
Corona norvegese	199,930
Corona svedese	192,275
Franco svizzero	698,055
Scellino austriaco	84,729
Escudo portoghese	14,650
Peseta spagnola	10,598
Yen giapponese	6,096
E.C.U.	1335,260

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1449,950	1449,950	1449,95	1449,950	—	1450 —	1450,050	1449,950	1449,950	1449,95
Dollaro canadese	1180,700	1180,700	1180,50	1180,700	—	1180 —	1180,250	1180,700	1180,700	1180,70
Marco germanico	595,950	595,950	595,85	595,950	—	595 —	596 —	595,950	595,950	595,95
Fiorino olandese	531,050	531,050	531 —	531,050	—	530 —	530,920	531,050	531,050	531,05
Franco belga	30,082	30,082	30,09	30,082	—	30 —	30,080	30,082	30,082	30,08
Franco francese	198,730	198,730	198,60	198,730	—	198 —	198,820	198,730	198,730	198,75
Lira sterlina	2110,600	2110,600	2112 —	2110,600	—	2111 —	2112 —	2110,600	2110,600	2110,60
Lira irlandese	1884,300	1884,300	1885 —	1884,300	—	—	1884,500	1884,300	1884,300	—
Corona danese	167,840	167,840	167,80	167,840	—	167 —	167,850	167,840	167,840	167,85
Corona norvegese	200,560	200,560	200,50	200,560	—	200 —	200,550	200,560	200,560	200,55
Corona svedese	191,750	191,750	191,75	191,750	—	191 —	191,780	191,750	191,750	191,75
Franco svizzero	694,450	694,450	694,40	694,450	—	694 —	694,900	694,450	694,450	694,45
Scellino austriaco	84,704	84,704	84,75	84,704	—	84 —	84,750	84,704	84,704	84,70
Escudo portoghese	14,770	14,770	14,80	14,770	—	14,80	14,700	14,770	14,770	14,76
Peseta spagnola	10,570	10,570	10,59	10,570	—	10 —	10,585	10,570	10,570	10,56
Yen giapponese	6,055	6,055	6,065	6,055	—	6 —	6,057	6,055	6,055	6,05
E.C.U.	1334,800	1334,800	—	1334,800	—	—	1334,800	1334,800	1334,800	—

Media dei titoli del 28 marzo 1983

Rendita 5 % 1935	43,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	96,500
» 5,50 % » » 1969-84	89,300
» 6 % » » 1970-85	86,050
» 6 % » » 1971-86	82,450
» 6 % » » 1972-87	76,575
» 9 % » » 1975-90	76,350
» 9 % » » 1976-91	73,275
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/[illegible] 19 %	100,350
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,025
» » » » 1-10-1981/83	100,275
» » » » 1-11-1981/83	100,025
» » » » 1-12-1981/83	99,750
» » » » 1- 3-1981/84	99,350
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	97.750
» » » » 1- 1-1982/84	99,375
» » » » 1- 3-1982/84	99.400
» » » » 1- 5-1982/84	98.775
» » » » 1- 6-1982/84	97,650
» » » » 1- 7-1982/84	97,575
» » » » 1- 8-1982/84	98—
» » » » 1- 1-1982/86	98,250
» » » » 1- 3-1982/86	98,400
» » » » 1- 5-1982/86	98,300
» » » » 1- 6-1982/86	98 —
» » » » 1- 7-1982/86	98 —
» » » » 1- 8-1982/86	98 —
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	96,975
» » » 12 % 1- 1-1984	95,725
» » » 12 % 1- 4-1984	94,950
» » » 18 % 1- 4-1984	99,975
» » » 12 % 1-10-1984	91,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1983

Dollaro USA	1450 —
Dollaro canadese	1180,475
Marco germanico	595,975
Fiorino olandese	530,985
Franco belga	30,081
Franco francese	198,775
Lira sterlina	2111,300
Lira irlandese	1884,400
Corona danese	167,845
Corona norvegese	200,555
Corona svedese	191,765
Franco svizzero	694,675
Scellino austriaco	84,727
Escudo portoghese	14,735
Peseta spagnola	10,577
Yen giapponese	6,056
E.C.U.	1334,800

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		119.467.755.747		
Gestione di bilancio	Entrate finali	151.304.400.945.524		— 55.761.818.382.336
	Spese finali		207.066.219.327.860	
	Rimborso di prestiti		26.323.018.636.169	
	Accensione di prestiti	50.937.738.914.249		
	Totale	202.242.139.859.773	233.389.237.964.029	— 31.147.098.104.256
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.191.848.727.019.433	1.141.900.923.111.270	+ 49.947.803.908.163
	Crediti di tesoreria	410.951.979.284.170	429.813.791.547.207	— 18.861.812.263.037
	Totale	1.602.800.706.303.603	1.571.714.714.658.477	+ 31.085.991.645.126
Totale complessivo		1.805.162.313.919.123	1.805.103.952.622.506	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982			58.361.296.617	— 61.106.459.130
Totale a pareggio		1.805.162.313.919.123	1.805.162.313.919.123	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 31 dicembre 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	119.467.755.747	58.361.296.617	— 61.106.459.130
Crediti di tesoreria	85.827.470.707.214	104.689.282.970.251	+ 18.861.812.263.037
Totale	85.946.938.462.961	104.747.644.266.868	+ 18.800.705.803.907
Debiti di tesoreria	231.495.173.174.086	281.442.977.082.249	— 49.947.803.908.163
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.548.234.711.125	— 176.695.332.815.381	— 31.147.098.104.256

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1982: 885.111 milioni di lire.

Il primo dirigente: Molino

Il direttore generale del tesoro: Sarcinelli

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	109.761.841.400.030				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	40.880.667.616.726				
ENTRATE CORRENTI	150.642.509.016.756	TITOLO I — Spese correnti	171 288 036.731.175	Risparmio pubblico	— 20 645 527 714 419
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	661.891.928.768	TITOLO II — Spese in conto capitale	35 778 182.596.685		
ENTRATE FINALI	151.304.400.945.524	**SPESE FINALI**	207 066.219.327.860	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 55 761 818 382 336
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	26.323 018.636.169		
ENTRATE FINALI	151.304.400.945.524	**SPESE COMPLESSIVE**	233 389 237.964.029	Ricorso al mercato	— 82 084 837 018 505
TITOLO IV — Accensione di prestiti	50.937.738.914.249				
ENTRATE COMPLESSIVE	202.242.139.859.773	**SPESE COMPLESSIVE**	233 389 237.964.029	Saldo di esecuzione del bilancio	— 31 147 098 104 256

(1999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale della aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 28 gennaio 1983, avranno luogo in Roma, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 18 e 19 maggio 1983, con inizio alle ore 8,30.

(2017)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Tuscia, facoltà di agraria, località Riello, Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova 26 aprile 1983, ore 9;
seconda prova 27 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Tuscia, facoltà di agraria, località Riello, Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova 16 maggio 1983, ore 9;
seconda prova 17 maggio 1983, ore 9.

(1992)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore presso l'Università di Ancona

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore presso l'Università di Ancona, di cui allo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983 alla pag. 471, si svolgerà il giorno 8 maggio 1983 alle ore 9 presso l'istituto tecnico industriale statale «V. Volterra», Torrette di Ancona.

(1993)

CORTE DEI CONTI

Esito negativo del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1982, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1982, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 235, di nomina della commissione esaminatrice del concorso indicato in oggetto;

Visto l'art. 13, secondo comma, del bando di concorso, che prescrive, per l'ammissione alla prova orale, il conseguimento di una media non inferiore a sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste si consegua meno di sei decimi;

Visti gli atti formati dalla commissione esaminatrice dai quali risulta che nessuno dei candidati ha conseguito la media di almeno sette decimi prevista per l'ammissione alle prove orali;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti menzionati;

Considerato che il citato concorso non presenta ulteriore possibilità di svolgimento;

Decreta:

E' dichiarato concluso con esito negativo, per il motivo indicato nelle premesse, il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 163

(2021)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(159/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 86 del 29 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Sostituzione del segretario nella commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 2.

Norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 21-1-1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina il funzionamento degli uffici dell'amministrazione regionale ordinati con legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, anche in relazione al nuovo ordinamento dei livelli funzionali di cui alle leggi regionali 15 giugno 1979, n. 26 e 26 febbraio 1981, n. 10.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62, provvede con proprio atto alla disciplina degli uffici del consiglio medesimo, in conformità ai criteri e alle norme della presente legge.

Art. 2.

Direzione politico-amministrativa degli uffici e dei dipartimenti

Ferme restando le competenze del presidente della giunta regionale di cui all'art. 54, lettera *f)* ed *i)* dello statuto, agli assessori, nell'esercizio degli incarichi loro attribuiti, compete:

a) indicare agli uffici e, collegialmente, ai dipartimenti cui sono preposti gli obiettivi da raggiungere e verificare i risultati, chiamando i rispettivi coordinatori a rispondere sotto il profilo organizzativo;

b) assicurare che l'attività degli uffici e dipartimenti medesimi sia svolta in coerenza con il piano regionale, di sviluppo e con i relativi progetti attuativi, sulla base delle indicazioni di massima espresse dalla giunta;

c) esternare mediante decreto, per delega formale del presidente della giunta, gli atti della regione a rilevanza esterna nell'ambito delle materie e delle competenze assegnate, nonché sottoscrivere gli atti loro espressamente attribuiti dalla legge regionale;

d) proporre i provvedimenti da sottoporre all'esame degli organi istituzionali della regione;

e) provvedere agli adempimenti di cui alla lettera *e)* del successivo art. 3 nei riguardi dei rispettivi coordinatori e, su loro relazione, dei responsabili di settore.

Le questioni concernenti la individuazione della competenza tra i diversi uffici o dipartimenti, l'ordine di precedenza del disbrigo degli affari da parte degli uffici o dipartimenti la cui attività sia diretta da più assessori, sono risolti dalla giunta, su proposta del presidente.

L'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 24 e l'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sono abrogati.

Art. 3.

Attribuzioni del coordinatore

L'incarico di coordinamento, di cui all'art. 10 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, comporta:

a) il coordinamento delle relazioni interfunzionali o intersettoriali interne ed esterne all'ufficio o alle strutture organizzative equiparate cui il coordinatore è preposto;

b) la predisposizione e il coordinamento, in coerenza con i programmi della giunta e le indicazioni dell'assessore preposto all'ufficio, su proposta e in collaborazione con i responsabili di settore, dei programmi di lavoro, da articolarsi per settore;

c) la verifica dello stato di attuazione dei programmi di lavoro e della funzionalità organizzativa dell'ufficio, avvalendosi delle assemblee periodiche di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34; dei risultati della verifica il coordinatore dà tempestiva comunicazione all'amministratore competente formulando, d'intesa con i responsabili del settore, le proposte per il superamento delle difficoltà e disfunzioni rilevate;

d) la proposta all'amministratore per interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione all'ufficio dei mezzi e del personale occorrente, promuovendo l'informazione e la partecipazione dei collaboratori nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure, nonché l'adozione, d'intesa con i responsabili di settore, delle opportune disposizioni, aventi carattere d'urgenza e di temporaneità, per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del profilo professionale dei collaboratori;

e) la relazione informativa all'amministratore concernente gli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili dei settori in cui si articola l'ufficio e, in particolare: alla osservanza dei doveri d'ufficio, alla proposta di svolgimento di prestazioni straordinarie, delle missioni e di fruizione del congedo ordinario, nonché agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e sesto comma dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, alla formulazione di pareri sui congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità.

Il coordinatore, oltre che degli atti a lui direttamente imputabili, risponde all'assessore preposto all'ufficio e al presidente della giunta del conseguimento degli obiettivi assegnati all'ufficio, della organizzazione e del funzionamento dell'ufficio medesimo e della speditezza dell'azione amministrativa, in relazione ai programmi di attività definiti.

Art. 4.

Attribuzioni del responsabile di settore

Il responsabile di settore nell'esercizio dei compiti di organizzazione delle attività del settore cui è preposto, previsti dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26:

a) imposta l'attività del settore assegnato in coerenza con i programmi di lavoro dell'ufficio, promuovendo la necessaria collegialità nella impostazione dei programmi predetti, e ne verifica i risultati, anche avvalendosi delle riunioni periodiche di settore di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34;

b) indirizza l'attività degli addetti al settore, curando, nell'ambito dei programmi di lavoro e in collaborazione con i responsabili di servizio, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale;

c) dà comunicazione al coordinatore dell'ufficio, al quale risponde sotto il profilo organizzativo, dell'attività complessiva del settore e della tempestività dell'azione amministrativa, che debbono essere orientate al raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore dal programma di lavoro dell'ufficio di appartenenza;

d) informa il coordinatore della eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati evidenziandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare anche a norme e procedimenti amministrativi;

e) provvede agli adempimenti di cui alla lettera *e)* del precedente art. 3, per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio.

Il responsabile di settore è direttamente responsabile delle attività e dei provvedimenti che, nell'ambito del procedimento amministrativo e delle connesse attività preparatorie, strumen-

tali e istruttorie, afferiscono, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge regionale n. 26/1979, alle posizioni di lavoro comprese nell'ottavo livello funzionale.

Art. 5.

Attribuzioni del responsabile di servizio

Il responsabile del servizio, nell'esercizio dei compiti di organizzazione delle attività del servizio o dell'unità di lavoro flessibile equiparata cui è preposto, previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26:

a) imposta l'attività del servizio in coerenza con i programmi di lavoro del settore, verificandone i risultati;

b) indirizza l'attività degli addetti al servizio, garantendo la loro partecipazione e informazione nelle diverse fasi del procedimento amministrativo;

c) comunica al responsabile di settore l'eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il servizio, indicandone le cause e proponendone le rettifiche da apportare;

d) propone al responsabile di settore il piano di riparto dei congedi ordinari, la necessità di ricorso a prestazioni straordinarie e l'esigenza di effettuare le missioni;

e) informa il responsabile di settore sulle eventuali carenze di assolvimento dei compiti di ufficio del personale assegnato al servizio, anche in relazione ai procedimenti di cui all'art. 35 della legge regionale n. 33/1973.

Il responsabile di servizio, oltre che direttamente responsabile delle attività e dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 26/1979, afferiscono alle posizioni di lavoro comprese nel settimo livello funzionale, risponde al responsabile di settore dell'attività complessiva del servizio e della tempestività dell'azione amministrativa, che sono soggette a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro del settore cui appartiene.

Art. 6.

Responsabilità dei dipendenti regionali

I dipendenti regionali sono direttamente responsabili, ai sensi dell'art. 78 dello statuto e degli articoli dal 2 al 9 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, delle attività e dei compiti ascritti al livello e al profilo professionale di appartenenza, del risultato del lavoro effettuato, dell'attività di controllo e verifica eventualmente attribuita, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni in attività cui sono tenuti.

A tale fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.

I dipendenti regionali, ai vari livelli di responsabilità, collaborano con i responsabili delle strutture in cui sono inseriti, nell'ambito di programmi di attività predisposti; danno comunicazione di eventuali cause che non permettono il raggiungimento degli obiettivi prefissati e partecipano alla individuazione delle rettifiche da apportare alle procedure e ai metodi di lavoro.

Art. 7.

Sostituzioni temporanee

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in caso di assenza non superiore a due mesi dei coordinatori o dei responsabili di settore o di servizio, il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto all'ufficio interessato provvede alla loro sostituzione temporanea senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei dipendenti interessati, se appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo.

Qualora l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a due mesi nell'arco dello stesso anno, il presidente della giunta o l'assessore preposto all'ufficio nel quale si verifica la vacanza propone alla giunta regionale, per l'assunzione dei provvedimenti relativi, la sostituzione provvissoria con altro dipendente al quale è attribuito, ove spetti, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa; il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di funzione di cui all'art. 15 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

Art. 8.

Atti a rilevanza esterna

La giunta regionale, nei casi espressamente previsti dalla legge, può delegare ai funzionari regionali l'esercizio di attribuzioni a rilevanza esterna che abbiano contenuto prevalentemente tecnico o assolutamente vincolato.

I coordinatori e i responsabili di settore e di servizio rilasciano certificazioni o attestazioni connesse all'attività di rispettiva competenza.

Art. 9.

Comitato tecnico di coordinamento

Al fine di assicurare l'integrazione dei vari settori di attività nei quali si riparte la struttura operativa regionale è istituito il comitato tecnico di coordinamento, composto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede, e dai coordinatori degli uffici della presidenza della giunta, della giunta regionale e dei dipartimenti.

Alle riunioni del comitato possono partecipare gli assessori ed essere invitati i coordinatori degli uffici del consiglio regionale e del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni, nonché i dirigenti degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 dello statuto.

Possono, infine, essere invitati a partecipare, in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, funzionari degli uffici interessati.

Il comitato tecnico di coordinamento è un organo consultivo della giunta regionale e di verifica, nel quadro degli indirizzi generali della giunta medesima, del funzionamento complessivo della struttura operativa e della coerenza dell'attività degli uffici con il piano regionale di sviluppo.

A tale fine, oltre ai compiti specificatamente assegnati da leggi e regolamenti regionali, spetta al comitato:

a) contribuire, con pareri e proposte, alla formazione e attuazione del piano regionale di sviluppo;

b) esaminare i programmi di lavoro annuali dei singoli uffici e dipartimenti, esprimendo pareri e proposte diretti ad assicurarne il coordinamento intersettoriale e la coerenza con le previsioni della programmazione regionale;

c) contribuire, con pareri e proposte, alla elaborazione dei disegni di legge di iniziativa della giunta regionale, verificandone in particolare la coerenza e l'organicità con la legislazione esistente e il grado di fattibilità in relazione agli obiettivi fissati, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e delega di funzioni;

d) proporre la costituzione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1973 e del primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 34/1975, di gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali, individuando la qualità degli apporti interni alle strutture interessate, nonché di quelli esterni che si rendano eventualmente necessari;

e) attuare periodiche verifiche del funzionamento complessivo della struttura operativa, in relazione allo stato di attuazione dei programmi di lavoro dei singoli uffici e dipartimenti e tenuto conto delle indicazioni e proposte eventualmente formulate dalle assemblee di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, esprimendo osservazioni e proposte;

f) fornire alla giunta, su richiesta della medesima o del suo presidente e agli organi del consiglio regionale, su richiesta dei medesimi, la consulenza su ogni altro oggetto.

Il comitato si riunisce di norma due volte al mese, secondo il calendario dei lavori concordato trimestralmente.

Sono tenute, peraltro, sedute straordinarie, su iniziativa del presidente della giunta o suo delegato ovvero su richiesta di almeno cinque coordinatori.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disciplina con proprio atto il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento.

Art. 10.

Assemblee periodiche del personale dell'ufficio o dipartimento

All'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

«Delle assemblee periodiche e riunioni collegiali di cui ai commi precedenti è redatto un resoconto sommario, che viene conservato agli atti dell'ufficio o del dipartimento a libera visione di tutti i dipendenti. Copia del resoconto è trasmessa all'ufficio organizzazione e metodi e alla segreteria del comitato tecnico di coordinamento».

Art. 11.
Abrogazione di norme

Sono abrogate le disposizioni di legge e regolamentari incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 dicembre 1982 (atto n. 798) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1983.

(794)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. **3**.
Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi spettanti alla Regione in base al riparto previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa — ammontanti per il 1983 a L. 29.500.000.000 — vengono così destinati:

a) L. 14.500.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di cui sopra nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1983;

b) L. 15.000.000.000 per le finalità anzidette, in relazione al periodo 1° luglio-31 dicembre 1983.

Art. 2.
Ripartizione dei fondi

Per l'assegnazione dei fondi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 vengono delegati i consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico — ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 — ai quali i fondi stessi sono attribuiti con atto della giunta regionale, in corrispondenza delle erogazioni statali, nella seguente misura percentuale:

55,506 per cento al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

18,439 per cento al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;

26,054 per cento al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni.

I suddetti enti delegati provvedono a ripartire i fondi tra le aziende di trasporto, a titolo di acconto, in considerazione dei servizi del 1983 e della spesa sostenuta nel corrispondente periodo del 1982.

I fondi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 vengono attribuiti ai consorzi suddetti, a saldo, per i servizi dell'anno 1983 che saranno svolti dalle aziende pubbliche e private, sulla base dei princìpi e delle procedure stabilite con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Qualora venga attribuita alla Regione una quota di ammontare diverso da quello complessivo indicato nel precedente art. 1, rimarrà invariato l'importo di cui alla lettera *a*) e sarà ridotto o aumentato, a seconda del caso, quello di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Art. 3.
Presentazione dei conti consuntivi

Le aziende di trasporto operanti nel territorio regionale sono tenute a presentare ai consorzi dei rispettivi bacini di traffico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi dell'esercizio 1982 in conformità al bilancio tipo previsto dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

I conti consuntivi predetti devono essere inoltrati alla giunta regionale dai consorzi delegati entro quindici giorni dal ricevimento dei medesimi.

Art. 4.
Funzioni di indirizzo e coordinamento

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 5.
Norma finanziaria

Lo stanziamento per l'attuazione della presente legge sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3135 « Spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio predetto le occorrenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è compreso nel 5° settore 4° programma Progetto B/1 del bilancio pluriennale 1982-84, approvato con l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 24 gennaio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 dicembre 1983 (atto n. 799) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 gennaio 1983.

(900)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. **1**.
Organi sanitari collegiali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile

La commissione di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita ed opera nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale.

Alla composizione di detta commissione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale o il medico da questi già designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale e operante nell'U.S.L. interessata, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) primario di medicina generale con maggiore anzianità nella qualifica;

b) altro primario di medicina generale;

c) aiuto di medicina generale con maggiore anzianità nella qualifica;

d) altro aiuto di medicina generale;

e) altro medico dipendente con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.

L'ispettore medico del lavoro o l'altro medico già designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da un medico operante nell'U.S.L. interessata e iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) medico ospedaliero specialista in medicina del lavoro o in medicina legale;

b) altro medico ospedaliero operante in reparto ospedaliero di specialità affine a quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) altro medico dipendente con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti terzo e quinto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 2.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidità civile

Alla composizione della commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da altro medico scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) medico dipendente dalla Regione;

b) medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, di livello apicale;

c) medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.

L'ispettore medico del lavoro o l'altro medico già designato dall'ispettorato regionale del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente art. 1, quinto comma.

Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo e quarto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede la giunta regionale.

Art. 3.

Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento delle minorazioni visive

La commissione sanitaria di prima istanza di cui gli articoli 10 e 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale, secondo le seguenti specificazioni:

a) la commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 2 di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, ha competenza anche per le unità sanitarie locali numeri 1, 3, 4 e 5;

b) la commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 6 ha competenza anche per l'unità sanitaria locale n. 7.

Alla composizione della predetta commissione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale o il medico da questi designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) primario medico della divisione di oculistica dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

b) aiuto medico della divisione medesima con maggiore anzianità nella qualifica;

c) oculista con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni operante in altro ospedale pubblico della regione;

d) medico con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.

L'oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è sostituito da altro oculista scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) aiuto oculista con maggiore anzianità nella qualifica della divisione di oculista dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

b) altro oculista dell'ospedale medesimo di qualifica più elevata e a parità di qualifica, con maggiore anzianità di servizio;

c) oculista operante in altro ospedale della Regione;

d) altro oculista non ospedaliero.

Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti terzo e quinto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'U.S.L. con capoluogo di provincia.

Art. 4.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle minorazioni visive

Alla composizione della commissione sanitaria regionale di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da altro medico scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente art. 2, secondo comma, in veste di presidente.

Il primario di clinica oculistica universitaria è sostituito da altro oculista scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) primario di divisione oculistica di uno degli ospedali della Regione;

b) altro oculista iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operante in uno degli ospedali della Regione ed avente possibilmente anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo e terzo comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede la giunta regionale.

La legge regionale 14 aprile 1980, n. 23 è abrogata.

Art. 5.

Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo

La commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ad opera in ambito provinciale secondo le specificazioni dettate al primo comma dell'art. 3.

Alla composizione di detta commissione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale o il medico da questi designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) primario medico della divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

b) aiuto medico della divisione medesima con maggiore anzianità nella qualifica;

c) otorinolaringoiatra con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni operante in altro ospedale pubblico della regione;

d) medico con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.

L'otorinolaringoiatra già designato dall'ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da altro otorinolaringoiatra scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) aiuto con maggiore anzianità nella qualifica della divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;

b) altro otorinolaringoiatra dell'ospedale medesimo di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità di servizio;

c) otorinolaringoiatra operante in altro ospedale della regione;

d) altro otorinolaringoiatra non ospedaliero.

Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti commi terzo e quinto nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'U.S.L. con capoluogo di provincia.

Art. 6.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo

Alla composizione della commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da altro medico scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente art. 2, secondo comma, in veste di presidente.

L'ispettore medico del lavoro o l'altro medico già designato dall'ispettorato regionale del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente art. 1, quinto comma.

L'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione è sostituito da altro medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:

a) primario di divisione di otorinolaringoiatria di uno degli ospedali della Regione;

b) altro otorinolaringoiatra iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operante in uno degli ospedali della regione ed avente possibilmente anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.

Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo terzo e quarto comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede la giunta regionale.

Art. 7.

Designazione componenti da parte dell'A.N.M.L.C., U.I.C. e E.N.S.

Alle designazioni dei componenti medici nelle commissioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 già attribuite all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, all'Unione taliana ciechi ed all'Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti continuano a provvedere gli stessi enti nella nuova veste da essi assunti con i decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Qualora entro 30 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti di cui al precedente comma non abbiano provveduto, il comitato di gestione dell'U.S.L. competente o la giunta regionale scelgono autonomamente.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di mancata designazione entro il predetto termine da parte dell'ordine dei medici di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Art. 8.

Norme di funzionamento delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo

Le commissioni di cui ai precedenti articoli, relative agli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo devono pronunciarsi sulle domande presentate entro novanta giorni dalla data del ricevimento.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione, il segretario della commissione deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche ai sensi della legislazione vigente, alla prefettura territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.

Al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una più esatta valutazione delle minorazioni e di un corretto recupero funzionale e sociale dell'interessato, le commissioni indicate al primo comma del presente articolo possono, ai fini degli accertamenti di loro competenza, consultare i compotenti servizi delle U.S.L. o richiedere a questi esami psicodiagnostici ed attitudinali.

Le commissioni medesime ove lo ritengano necessario a causa della gravità della minorazione possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente la natura dell'invalidità. La relativa decisione è, comunque, adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano per il funzionamento delle commissioni indicate al presente articolo e per gli accertamenti sulle relative minorazioni, le disposizioni delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 9.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare

Il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è istituita ed opera nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale.

Alla sua composizione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.

Il medico provinciale è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ed operante nella U.S.L. interessata, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente art. 1, terzo comma.

Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente del collegio.

L'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario regionale ed operante nell'U.S.L. interessata, scelto secondo l'ordine di precedenza indicato al precedente art. 7, quinto comma.

Il medico già designato dall'associazione, opera od ente di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è sostituito da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, si applica la disposizione di cui al precedente art. 7, secondo comma.

Alla svelta dei componenti indicati ai precedenti commi nonché alla nomina e costituzione del collegio di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'U.S.L.

Art. 10.

Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici

La commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al primo comma del precedente articolo 3.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della U.S.L. con capoluogo di provincia, o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo;

b) il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica è sostituito dal responsabile del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi o, per sua delega, da altro chimico del reparto medesimo.

Art. 11.

Commissione tecnica permanente per i gas tossici

La commissione tecnica per i gas tossici di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al primo comma del precedente art. 3.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della unità sanitaria locale con capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo in veste di presidente;

b) l'esperto in chimica, già membro del consiglio provinciale di sanità è sostituito da un chimico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto dal comitato di gestione della U.S.L. con capoluogo di provincia;

c) l'ingegnere capo del genio civile è sostituito da un ingegnere dipendente della Regione, designato dalla giunta regionale.

Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Art. 12.

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi delle rediazioni ionizzanti

La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 è istituita ed opera a livello provinciale secondo le specificazioni indicate al precedente art. 3, primo comma.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale con capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo, in veste di presidente;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in altra disciplina affine iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

Alla scelta del componente di cui alla lettera b) del precedente secondo comma nonché alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'U.S.L. con capoluogo di provincia.

Art. 13.

Commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri

La commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 è istituita ed opera in ciascuna U.S.L.

Essa è composta:

a) dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. o suo delegato, che la presiede;

b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'U.S.L. o, su sua delega, da altro medico del servizio medesimo;

c) da un ingegnere del ruolo del personale regionale, designato dalla giunta regionale;

d) da un geologo scelto dal comitato di gestione;

e) dal sindaco del comune interessato o un suo delegato.

Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell'U.S.L.

Art. 14.

Sede delle commissioni

Le commissioni di cui ai precedenti articoli che operano nell'ambito di ciascuna U.S.L. hanno sede negli uffici della U.S.L.; quelle operanti in ambito provinciale, negli uffici della U.S.L. con capoluogo di provincia; quelle regionali, negli uffici della Regione o della U.S.L. con capoluogo regionale.

Art. 15.

Segreteria delle commissioni

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono svolte da un impiegato dall'unità sanitaria locale ove le stesse hanno sede, nominato dal relativo comitato di gestione, se operanti in ambito locale o provinciale; da un impiegato amministrativo del ruolo unico della Regione, nominato dalla giunta regionale, se operanti in ambito regionale.

Gli impiegati indicati al precedente comma debbono rivestire la qualifica non inferiore a quella di collaboratore o assistente amministrativo.

Art. 16.

Membri supplenti, durata in carica e sostituzione

Per ciascun membro effettivo non di diritto nonché per il segretario delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle minorazioni visive e del sordomutismo deve essere nominato un supplente il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento dell'effettivo.

Le commissioni previste ai precedenti articoli durano in carica tre anni.

In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi cause il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

Art. 17.

Incompatibilità

I presidenti e i componenti delle commissioni regionali di cui ai precedenti articoli non possono far parte delle corrispondenti commissioni locali o provinciali di prima istanza e viceversa.

Art. 18.

Altre sostituzioni del medico e del veterinario provinciale

Qualora fra i componenti di organismi collegiali diversi da quelli considerati nei precedenti articoli ricorrano, in base alle vigenti leggi, il medico o il veterinario provinciale, questi sono sostituiti rispettivamente dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica e del servizio veterinario della struttura centrale dell'U.S.L. ove l'organismo ha sede legale.

Qualora degli stessi organismi fanno parte, in base alle vigenti leggi, l'ufficiale sanitario o il veterinario comunale o consortile, questi sono sostituiti da altro medico o veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale su nomina del comitato di gestione dell'U.S.L. ove l'organismo ha sede legale.

Il medico provinciale o il veterinario provinciale ovvero il medico o il veterinario del ruolo regionale previsto dalle leggi vigenti come componente di commissioni o collegi operanti nell'ambito della pubblica amministrazione ma non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi competenza a livello regionale o di due o più unità sanitarie locali, è sostituito da un funzionario medico dipendente dalla Regione o iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, designato, dalla giunta regionale.

Art. 19.

Modifiche ed integrazioni di precedenti norme regionali

La denominazione «consiglio sanitario regionale» dell'organismo consultivo di cui all'art. 24 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 1 è soppressa. Lo stesso organismo viene denominato «consulta regionale di sanità».

Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 13 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54 sono abrogate.

Le lettere b e c) del medesimo articolo vengono modificate rispettivamente con le lettere a) e b).

Al predetto art. 13 sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono altresì soppressi i consigli provinciali di Sanità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257. In luogo dei cennati consigli è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di giunta, il consiglio sanitario regionale presieduto dall'assessore regionale alla sanità o un suo delegato e così composto:

a) dai responsabili degli uffici sanità, igiene e veterinario del dipartimento regionale sicurezza sociale;

b) dai responsabili degli uffici urbanistica, geologico, lavori pubblici e genio civile del dipartimento regionale assetto del territorio;

c) dai responsabili degli ispettorati provinciali dell'agricoltura del dipartimento regionale agricoltura e foreste;

d) dai responsabili dei reparti medico-micrografico e chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

e) dal primario della divisione malattie infettive dell'ospedale ubicate nel capoluogo di Regione.

E' in facoltà del presidente, di propria iniziativa o su proposta dei responsabili indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e) far intervenire alle sedute del consiglio regionale tecnico di sanità altri funzionari della Regione o di altri enti pubblici competenti nelle materie sottoposte all'esame ed al parere del consiglio stesso, con voto consultivo.

I responsabili degli uffici e reparti indicati alle precedenti lettere a), b), c), ed e), possono essere sostituiti, su loro delega, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari in servizio presso le strutture di appartenenza.

Le funzioni di segretario del consiglio regionale di sanità sono disimpegnate da un impiegato amministrativo della Regione in servizio presso il dipartimento regionale sicurezza sociale, nominato dalla giunta regionale.

Il consiglio regionale di sanità deve essere obbligatoriamente sentito:

1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, l'edilizia popolare, le opere e i piani di risanamento in genere del suolo e degli abitati;

3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;

4) sui regolamenti locali del servizio veterinario;

5) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

6) su ogni altro regolamento a scopo igienico;

7) in tutti i casi nei quali la legislazione statale prevede il parere obbligatorio del consiglio provinciale di sanità, purché la materia oggetto di parere non abbia trovato organica disciplina nella successiva legislazione statale e/o regionale.

E' in facoltà del presidente, su propria iniziativa o su richiesta delle UU.SS.LL. o di altra pubblica amministrazione sottoporre all'esame e parere del consiglio sanitario regionale ogni altro provvedimento o questione di carattere igienico.

Per il funzionamento del consiglio sanitario regionale si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 per i consigli provinciali, in quanto non contrastanti o incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 20.

Compensi

Ai componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, delle minorazioni visive e del sordomutismo estranei all'amministrazione regionale, competono un gettone di presenza per ogni seduta e un compenso per ciascun accertamento diagnostico nella misura fissata dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Ai componenti degli altri organismi collegiali previsti dalla presente legge, la cui nomina è demandata alla U.S.L. o alla giunta regionale, spetta per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29 nonché il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuti, calcolati per i dipendenti da pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti e per gli altri secondo le norme regionali vigenti in materia.

Alla liquidazione dei compensi e delle indennità di cui al presente articolo provvedono le U.S.L. o la giunta regionale in ragione della rispettiva competenza alla nomina dell'organismo collegiale.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

I compensi previsti dal precedente art. 20 per i componenti degli organismi collegiali la cui nomina è demandata alla U.S.L. sono a carico dei bilanci delle U.S.L. medesime, con esclusione della parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale che farà carico al bilancio regionale.

I compensi per gli organismi collegiali la cui nomina è demandata alla giunta regionale sono a carico del bilancio regionale.

Art. 22.

Rinvio

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 23.

Norma transitoria

Sino alla nomina ed insediamento degli organismi collegiali previsti dalla presente legge, gli stessi, anche se scaduti proseguiranno la loro attività nella composizione che rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla nomina ed insediamento suddetti, alle sostituzioni di singoli componenti provvede, tenuto conto della necessità ed urgenza del funzionamento degli organismi, la giunta regionale sulla base della normativa statale vigente.

Art. 24.

Abrogazione di norme

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 53 e l'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, nonché ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 gennaio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. **2**.

Determinazione dell'indennità per i componenti il consiglio sanitario regionale, il comitato tecnico di sanità ed il comitato per la programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Ai componenti il consiglio sanitario regionale ed il comitato tecnico regionale di sanità, previsti rispettivamente dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, nonché ai componenti il comitato per la programmazione, previsto dall'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 7, sono corrisposte, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella presente legge, le indennità di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Ai componenti effettivi o integrati dei suddetti organismi, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza alle relative sedute, una indennità pari a quella spettante ai componenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Ai precedenti componenti che risiedono in un comune diverso da quello ove hanno sede gli organismi citati è corrisposto, quando si rechino alle sedute, un rimborso delle spese di viaggio, se effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione, nella misura per chilometro di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, calcolando la distanza dal comune di residenza.

Agli stessi componenti indicati al precedente secondo comma, purché residenti in comuni distanti oltre dieci chilometri dal comune sede degli organismi di cui al precedente art. 1, è corrisposto, altresì, il trattamento di missione secondo le norme regionali vigenti per i dipendenti regionali appartenenti al livello funzionale apicale.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, calcolati per l'anno 1982 in L. 60.000.000 relativamente al consiglio sanitario regionale ed al comitato tecnico regionale di sanità ed in L. 15.000.000 relativamente al comitato per la programmazione, si provvede, quanto ai due organismi sanitari, con la disponibilità del fondo sanitario regionale — parte cor-

rente — mediante imputazione al competente capitolo del bilancio regionale e, quanto al comitato tecnico regionale, mediante imputazione al cap. 550 del bilancio regionale.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con imputazione agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 gennaio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 3

Determinazione delle indennità ai componenti i collegi medici di cui agli articoli 12 e 15 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti i collegi medici previsti dagli articoli 12 e 15 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 25, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, se e in quanto dovuti, calcolati nella misura fissata dalla normativa regionale vigente per i componenti il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con la disponibilità del fondo sanitario regionale — parte corrente — mediante imputazione al competente capitolo del bilancio regionale.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 gennaio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 4.

Modifica all'art. 29 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 29 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, è così modificato:

Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un sanitario, designato dalla unità sanitaria locale con sede nel capoluogo della Regione, con funzioni di presidente e da tre sanitari, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche sanitarie operanti nella Regione, previa designazione della unità sanitaria locale competente per territorio. Il collegio è integrato da un medico specialista nel caso che la natura della malattia denunciata lo renda necessario e da un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda.

A tutti i componenti il collegio medico è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, se e in quanto dovuti, calcolati nella misura fissata dalla normativa regionale vigente per i componenti il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Il collegio medico dichiara se l'infermità costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione della integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sia ascrivibile la predetta menomazione.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 8 milioni, si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso con imputazione contabile al cap. 415 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, e per gli esercizi successivi allo stesso od ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 gennaio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 5.

Norme provvisorie sul diritto allo sudio universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione Basilicata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge mira a favorire l'attuazione del diritto allo studio nell'Università della Basilicata, rimuovendo le difficoltà di ordine economico e sociale che ne possano ostacolare il pieno e libero esercizio.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono dirette, in particolare:

a) a rendere effettiva e proficua la frequenza ai corsi universitari;

b) a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di cultura e di preparazione professionale da parte di cittadini capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;

c) a favorire la più ampia fruizione sociale dei servizi formativi dell'Università.

Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove le più opportune ed efficaci forme di collaborazione con gli organi e con le componenti dell'Università, nel rispetto della autonomia delle funzioni e degli ordinamenti rispettivi.

Art. 2.

Tipologia dei servizi e degli interventi

Per il perseguimento delle finalità della presente legge, sono previsti i seguenti servizi e interventi:

a) servizio d'informazione e di orientamento;

b) agevolazioni di trasporto;

c) servizi di mensa;

d) servizi residenziali;

e) assegni di studio e borse di studio;

f) prestiti d'onore;

g) servizi editoriali e librari;

h) servizi per la formazione permanente e ricorrente;

i) attività culturali ricreative, turistiche e sportive;

l) ogni ulteriore intervento idoneo al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Destinatari

I servizi previsti al precedente art. 2, eccetto quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*), sono rivolti alla generalità degli studenti che frequentano i corsi universitari e quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso l'Università degli studi della Basilicata.

Al godimento dei benefici, di cui alle suddette lettere *d*) ed *e*), sono ammessi, mediante procedure concorsuali, gli studenti in regolare corso di studi che siano in possesso di requisiti di reddito e di merito specificati negli articoli successivi.

Gli utenti concorrono alle spese di gestione dei servizi in base alle rispettive fasce di reddito, stabilite in conformità a quanto disposto al successivo art. 19.

Alla fruizione degli interventi e dei servizi, di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto accedono in condizioni di parità, indipendentemente dalla regione di provenienza.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici, possono fruire dei servizi e dei benefici previsti dalla presente legge nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato attualmente in vigore.

Gli studenti dei Paesi aderenti alla CEE sono equiparati a tutti gli effetti, agli studenti di nazionalità italiana nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti disposizioni statali.

Titolo II

FUNZIONE DELLA REGIONE

Art. 4.

Programmazione degli interventi

Il consiglio regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della giunta formulata, previo parere della commissione regionale universitaria di cui al successivo art. 6, il piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio universitario, relativo all'anno accademico successivo.

Il piano indica gli obiettivi da realizzare in via prioritaria, nonché gli indirizzi generali per l'organizzazione dei servizi.

Il piano determina, inoltre, le fasce di reddito per l'ammissione alle procedure concorsuali e per la corrispondente tariffazione dei servizi erogati ai sensi della presente legge.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può deliberare piani suppletivi relativi all'esercizio in corso, per un impegno finanziario non superiore al 20% dell'ammontare complessivo del piano.

Art. 5.

Attribuzione della giunta regionale

La giunta regionale provvede alla attuazione del piano di cui al precedente art. 4, avvalendosi della collaborazione della commissione regionale universitaria, di cui al successivo art. 6.

Il presidente della giunta regionale emana con decreto, entro il 15 luglio di ogni anno, un bando di concorso per l'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli.

E' data facoltà alla giunta regionale di erogare acconti sui finanziamenti regionali previsti per l'attuazione della presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della spesa deliberata dal consiglio regionale nell'anno precedente.

Art. 6.

Commissione regionale universitaria (*C.R.U.*)

E' istituita la commissione regionale universitaria (C.R.U.) composta:

a) dall'assessore regionale all'istruzione, o da suo delegato, che la presiede;

b) dal rettore dell'Università della Basilicata, o da suo delegato;

c) da un rappresentante del comune sede dell'Università;

d) da un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;

e) da un rappresentante di organismi consortili o societari finalizzati allo sviluppo delle strutture di servizio per l'Università della Basilicata;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e del lavoro autonomo, maggiormente rappresentative;

g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative;

h) da tre rappresentanti del personale docente dell'Università;

i) da un rappresentante del personale non docente della Università;

l) da tre rappresentanti degli studenti in regolare corso di studio.

Il responsabile dell'ufficio regionale competente e il direttore amministrativo dell'Università partecipano di diritto, con funzioni consultive, alla commissione.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per il periodo di validità della presente legge.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il presidente della giunta regionale richiede le designazioni di cui alle lettere precedenti. Trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, il presidente procede alla costituzione della commissione, con almeno la metà dei componenti e con riserva di successive integrazioni.

I rappresentanti delle componenti universitarie sono eletti secondo le modalità e le procedure previste dalla legislazione universitaria. In caso di dimissioni o di decadenza, vengono sostituiti con decreto del presidente della giunta regionale dai primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

I rappresentanti di cui alla lettera *f*) sono nominati dal presidente della giunta regionale sulla base di terne di nomi designate dalle rispettive categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dall'assessore all'istruzione.

Ai componenti della commissione viene corrisposta una indennità di presenza pari a quella spettante ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Art. 7.

Compiti della commissione regionale universitaria (*C.R.U.*)

La C.R.U. collabora con gli organi regionali per la piena attivazione delle finalità della presente legge.

Essa in particolare:

a) esprime parere preventivo e obbligatorio sui piani annuali di intervento, sui provvedimenti di carattere regolamentare, sulle graduatorie concorsuali di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13;

b) formula proposte inerenti alla organizzazione dei singoli servizi e interventi;

c) svolge attività di vigilanza sulla regolare esecuzione degli interventi e assume i provvedimenti di cui al successivo art. 20;

d) approva i regolamenti di cui al secondo comma dell'art. 10 e dell'ultimo comma dell'art. 11.

La commissione regionale universitaria si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità in sessione straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni della commissione sono valide in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 7 componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti in caso di parità prevale il voto del presidente.

Titolo III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 8.

Servizio di informazione e di orientamento

Il servizio di informazione e di orientamento provvede nel rispetto delle competenze proprie dell'Università, e in raccordo con la commissione regionale per l'impiego e con l'osservatorio sul mercato del lavoro a fornire agli studenti tutti gli elementi di conoscenza sulle prospettive professionali legate al corso degli studi e sulla organizzazione dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 9.

Agevolazioni di trasporto

La Regione concorda con le aziende dei servizi di pubbico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari e, concede documenti di viaggio gratuiti agli studenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l'eventuale accompagnatore, salvo che il beneficio non sia goduto per effetto di altre leggi.

Art. 10.

Servizi di mensa

Il servizio di mensa per gli studenti universitari e assicurato mediante convenzioni o appalti con enti o privati o cooperative garantendo comunque idonee forme di controllo da parte degli utenti sulla qualità del servizio secondo le modalità stabilite dalla commissione regionale universitaria.

La fruizione del servizio è disciplinata con apposito regolamento, approvato e reso pubblico dalla C.R.U.

Il personale docente e non docente dell'Università può usufruire del servizio di mensa, senza oneri a carico della Regione.

Art. 11.

Servizi residenziali

Al fine di agevolare la regolare frequenza ai corsi di studio, la Regione istituisce, servizi abitativi in forma di residenze e pensionati e stipula convenzioni o appalti con enti o privati o cooperative per la fornitura agli studenti di servizi di alloggio o di vitto e alloggio in strutture idonee.

A tale scopo la Regione, predispone, d'intesa con gli enti locali e con l'Università, piani poliennali di intervento per realizzare le strutture necessarie.

Ai servizi residenziali si accede per concorso, previa presentazione di titoli e documenti comprovanti i requisiti di merito di cui al successivo art. 12, di continuità scolastica degli interessati e le condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza.

Possono partecipare al concorso di cui al comma precedente, gli studenti residenti fuori del comune sede dell'Università iscritti alla stessa università, fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma, di specializzazione e di perfezionamento.

Il piano annuale fissa il numero massimo dei posti per i servizi previsti dal presente articolo e precisa le quote riservate:

a) ai vincitori del concorso di cui al presente articolo;

b ai vincitori del concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio che esercitano il diritto d'opzione per i servizi residenziali;

c) agli studenti iscritti al primo anno di corso.

Per la conferma nel posto presso le strutture residenziali si applicano le medesime norme relative alla conferma dell'assegno di studio.

Per la fruizione dei servizi residenziali si applicano le tariffe di cui al successivo art. 19.

La vita comunitaria all'interno delle strutture residenziali è disciplinata da un regolamento, approvato dalla commissione regionale universitaria.

Art. 12.

Assegni di studio

L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea. Esso è incompatibile con qualsiasi forma di reddito derivante da attività lavorativa che superi i limiti massimi previsti nel terzo comma del presente articolo e non è cumulabile con gli altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in convitti, anche erogati da enti e/o privati. E' comunque garantita allo studente la facoltà di optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Il piano di cui al precedente art. 4, determina annualmente il numero degli assegni di studio, l'importo di ciascuno di essi, le modalità di erogazione, le condizioni di fruizione.

Sono ammessi al concorso gli studenti il cui reddito familiare non superi i limiti massimi stabiliti annualmente dal piano regionale.

Per partecipare al concorso gli studenti devono altresì possedere, oltre, ai requisiti di reddito di cui al precedente comma, anche i seguenti requisiti di merito:

a) iscrizione al primo anno del corso di laurea;

b) per gli iscritti al secondo anno di corso, il superamento entro il mese di luglio di almeno due degli esami previsti per il primo anno dal piano di studi prescelto ed approvato dal consiglio di facoltà;

c) per gli iscritti al terzo anno di corso, il superamento entro il mese di luglio di tutti gli esami previsti per il primo anno, oltre a due esami del secondo anno;

d) per gli iscritti al quarto anno di corso, il superamento di tutti gli esami previsti per il primo e per il secondo anno, oltre a due esami del terzo anno;

e) per gli iscritti al quinto anno di corso, il superamento di tutti gli esami previsti per il primo, il secondo e il terzo anno, oltre a due esami del quarto anno;

f) per gli iscritti al sesto anno di corso, il superamento di tutti gli esami previsti per il primo, il secondo, il terzo e il quarto anno, oltre a due esami del quinto anno.

A parità di merito l'assegno è conferito allo studente con famiglia propria e, successivamente, a che ha riportato la media di voti più alta.

L'assegno di studio viene confermato fino all'ultimo anno di corso, sempre che permangano immutati, entro la data di scadenza dei bandi di concorso annuali, i requisiti di reddito e di merito richiesti.

L'assegno di studio è normalmente erogato mediante corresponsione gratuita dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, con l'aggiunta di un assegno minimo di sostentamento, nella misura stabilita dal piano, ma può essere convertito in denaro su espressa richiesta del beneficiario.

Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, l'assegno di studio può essere erogato anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, nonché di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

Art. 13.

Borse di studio

Borse di studio possono essere concesse mediante concorso per la frequenza a scuole o corsi di specializzazione o di perfezionamento, in Italia o all'estero, in materie di particolare interesse scientifico e culturale attinenti agli obiettivi fissati dai programmi regionali di sviluppo, ferme restando le condizioni di titolo, di merito e di reddito indicate specificamente dal piano, in conformità anche alle disposizioni di cui al titolo III, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le borse di studio previste nel presente comma non sono cumulabili con quelle concesse dallo Stato.

La giunta regionale, sentite le autorità accademiche, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 5 e nel rispetto dei criteri circa l'accertamento dei requisiti di merito, di continuità scolastica e di reddito di cui al precedente art. 12, può concedere a studenti universitari contributi, a titolo di rimborso totale o parziale, per viaggi strettamente inerenti al corso degli studi.

Art. 14.

Prestiti d'onore

Agli studenti e ai laureati dell'Università della Basilicata possono essere concessi nell'entità e sulla base delle previsioni e delle condizioni concorsuali stabilite dal piano annuale, prestiti

d'onore a tasso agevolato per la frequenza di scuole a corsi di specializzazione o di perfezionamento, in Italia e all'estero, in materie di particolare interesse scientifico e culturale attinenti agli obiettivi di sviluppo regionale.

Il beneficio di cui al precedente comma è estensibile a tutti i cittadini in possesso di diploma di laurea che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedono nella Regione.

La Regione stipula all'uopo apposite convenzioni con istituti ed aziende di credito.

Art. 15.

Assistenza sanitaria e medicina preventiva

Per i servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva a favore degli studenti, che dimorino per motivi di studio fuori dell'abituale residenza, si provvederà con ricorso alla normativa vigente.

Art. 16.

Servizi editoriali e librari

I servizi di produzione e diffusione di materiale didattico e scientifico e di prestito librario ad uso degli studenti universitari, ivi compresa la fotocopiatura a prezzo di costo di detto materiale, sono assicurati direttamente dalla Regione e/o attraverso cooperative giovanili costituite senza fini di lucro, e che abbiano per fini sociali anche quelli di cui al presente articolo.

Le modalità e le condizioni per la erogazione dei suddetti servizi sono stabilite dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale universitaria, nell'ambito delle previsioni del piano annuale.

Art. 17.

Servizi per la formazione permanente e ricorrente

La Regione può sostenere con interventi finanziari e con la predisposizione di strutture e servizi, le iniziative, assunte dall'Università nel campo del diritto allo studio e dell'educazione permanente per ampliare le opportunità di accesso agli studi universitari da parte dei lavoratori e, in modo particolare, i programmi di attività extramurali.

La Regione, al fine di promuovere la formazione permanente e ricorrente dei cittadini, può istituire, in collaborazione con l'Università, centri di ascolto audiotelevisivo o altri servizi per lo studio a distanza, decentrati sul territorio regionale e allogati in strutture culturali pubbliche, favorendo la produzione e la diffusione di materiali didattici e divulgativi inerenti ai corsi universitari.

Art. 18.

Attività culturali, ricreative, turistiche e sportive

Le attività culturali e ricreative promosse dagli organismi studenteschi vengono sostenute con gli interventi e i servizi già previsti dalla legislazione regionale vigente, ovvero con incentivazioni specifiche adottate con il parere della commissione regionale universitaria (C.R.U.).

La Regione, incoraggia, altresì, iniziative di turismo culturale, finalizzato all'apprendimento di lingue straniere, favorendo l'effettuazione di scambi, viaggi, soggiorni e stages all'estero a prezzi agevolati, sulla base di opportuni accordi con le organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel settore del turismo giovanile e sociale.

Le iniziative di cui al precedente comma sono comunicate ai competenti organi del Governo centrale, ai fini dell'eventuale assenso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, in quanto le stesse siano configurabili tra le fattispecie ivi previste.

La Regione promuove la partecipazione degli studenti universitari alle attività sportive e favorisce il loro accesso agli impianti sportivi gestiti dagli enti locali e dalle scuole.

Le attività, di cui al presente articolo, vengono programmate e realizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano, di cui al precedente art. 4.

Art. 19.

Fasce di reddito

Il piano regionale, di cui al precedente art. 4, stabilisce annualmente i limiti massimi di reddito per poter accedere alle procedure concorsuali previste dagli articoli 11 e 12 della presente legge, nonché la determinazione di non più di tre fasce di reddito per la corrispondente tariffazione dei servizi.

Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da tutti i componenti il nucleo familiare in cui è inserito l'interessato ed è comprovato mediante copia dei modelli 740 e 101, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero con le autocertificazioni, di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestanti le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Dal computo del reddito sono detratti i trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia.

Per l'accertamento dell'autenticità e veridicità dei citati documenti, la Regione si avvale delle facoltà di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766. Tutte le graduatorie di cui alla presente legge devono evidenziare il reddito dichiarato.

Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato documenti non rispondenti al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio e chiesto in restituzione il valore monetario dei servizi goduti indebitamente, salvo l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisano gli estremi di reato.

Art. 20.

Esclusione dalla fruizione dei servizi

La commissione regionale universitaria (C.R.U.) può disporre provvedimenti fino all'esclusione dalla fruizione dei servizi previsti dalla presente legge, o da parte di essi, nei confronti degli utenti che abbiano ostacolato la corretta funzionalità dei servizi medesimi.

I provvedimenti relativi sono applicati sulla base dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Tasse-contributi

I proventi derivanti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dall'Università direttamente alla tesoreria della Regione.

Le tasse, di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, sono versate da parte dei singoli contribuenti alla tesoreria della Regione.

Art. 22.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno accademico 1982-83, il piano di cui al precedente art. 4 è approvato dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 23.

Norma finanziaria

La spesa stimata in L. 100.000.000 per l'esercizio 1982 farà carico al cap. 1021 che viene istituito nel bilancio corrente con la seguente denominazione « Fondo per l'attuazione del diritto allo studio nell'Università della Basilicata », previa riduzione di pari importo dal cap. 7280 « Fondo globale per provvedimenti in corso - funzioni normali (spese correnti) ». Al medesimo cap. 1021 sono iscritti fondi allo scopo rivenienti dallo Stato o da altri enti.

Per gli esercizi successivi la previsione di spesa annuale sarà fissata con la legge di bilancio.

Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 16, 17 e 18, si può far ricorso anche ai capitoli di spesa di cui alle leggi regionali di disciplina dei relativi settori d'intervento.

Pubblicazione della legge

La presente legge, che ha efficacia sino al 15 luglio 1984, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 gennaio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 6.
Tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità ed obiettivi

La Regione in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina, secondo la presente legge, la tutela sanitaria delle attività sportive e l'organizzazione e gestione da parte delle UU.SS.LL. dei servizi di medicina dello sport.

Art. 2.
Destinatari degli interventi

Per le finalità di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti interventi diretti:

a) a coloro che svolgono o intendono svolgere attività ludico ginnico formativa;

b) a coloro che svolgono attività sportiva non agonistica;

c) ai partecipanti ai giochi della gioventù fino alla fase regionale;

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva agonistica nell'ambito delle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dagli enti di promozione sportiva, nonché ai partecipanti alla fase nazionale dei giochi della gioventù.

Art. 3.
Articolazione degli interventi

Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive comprendono:

a) prestazioni di primo livello previste dal successivo art. 4;

b) prestazioni di secondo livello previste dal successivo art. 5.

Art. 4.
Prestazioni di primo livello

Le prestazioni di primo livello sono costituite da:

a) accertamenti e certificazioni di idoneità generica alle attività ludico ginnico formative (punto *a*) precedente art. 2;

b) accertamenti e certificazioni di idoneità generica per coloro che svolgono attività sportiva non agonistica (punto *b*) precedente art. 2;

c) accertamenti e certificazioni di idoneità generica per i partecipanti ai giochi della gioventù fino alla fase regionale per i quali a norma del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1982, n. 63) non è previsto l'accertamento della idoneità specifica (punto *c*) precedente art. 2;

d) effettuazione delle vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento delle attività sportive.

Le certificazioni previste dal presente articolo sono rilasciate da medici di fiducia generici o pediatri ed hanno validità per non più di un anno. Tali medici dovranno accertare e certificare l'assenza di segni clinici di malattia in atto o pregressa tali da controindicare la pratica dell'attività di che trattasi.
Il medico di fiducia per detta certificazione provvederà alla visita generale del soggetto integrata, ove lo reputi necessario, da accertamenti specialistici.

Art. 5.
Prestazioni di secondo livello

Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti e certificazioni di idoneità specifica a coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva agonistica nell'ambito delle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dagli enti di promozione sportiva nonché ai partecipanti alla fase nazionale dei giochi della gioventù. Le modalità e la periodicità degli accertamenti e delle certificazioni sono effettuate nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 18 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

b) attività di consulenza a favore dei medici di fiducia di cui al precedente articolo;

c) attività didattica, di informazione, di studio e di ricerca.

Per le erogazioni delle prestazioni di secondo livello le UU.SS.LL. si avvarranno di medici in possesso del titolo di specializzazione in medicina dello sport o docenti nella stessa branca, dipendenti o a rapporto convenzionale ambulatoriale, a norme degli accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/78, ovvero secondo gli articoli 39 e 44 della stessa legge.
In carenza del personale medico di cui al comma precedente le UU.SS.LL. potranno in via provvisoria avvalersi di medici già riconosciuti come effettivi dalla Federazione medico-sportiva italiana.

Art. 6.
Organizzazione dei servizi

Il consiglio regionale con i poteri di cui all'art. 44 della legge regionale n. 1/80 impartirà le necessarie direttive per la organizzazione dei servizi di medicina dello sport attenendosi ai seguenti principi generali:

utilizzazione coordinata di tutte le strutture dipendenti o convenzionate con le UU.SS.LL. per il supporto specialistico alle attività di primo e secondo livello, privilegiando le strutture pubbliche con particolare riferimento ai centri sociali di cardio-reumatologia;

effettuazione in ambiente ospedaliero di tutti gli accertamenti specialistici che comportino un rischio connesso all'accertamento stesso;

gestione unificata da parte di una o più UU.SS.LL. dei servizi di secondo livello al fine di meglio assicurare un elevato standard qualitativo di prestazioni anche attraverso convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833/78 con uno o più centri di medicina dello sport eventualmente istituiti dalla Federazione medico-sportiva italiana riconosciuta dal CONI.

esame delle istanze di revisione degli accertamenti proposte dagli interessati, nei casi di assenza e di eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato.

Art. 7.
Norma di rinvio

I criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive per la parte relativa alla attività agonistica sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 « Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica » (*Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 5 marzo 1982), e successive modificazioni e integrazioni.
La commissione regionale di cui all'art. 6 del sopracitato decreto ministeriale viene nominata con deliberazione della giunta regionale.
Con la stessa deliberazione la giunta regionale nomina il segretario della commissione tra il personale regionale di livello non inferiore al quinto o di grado equipollente iscritto nei ruoli del servizio sanitario regionale.

Art. 8.
Forma di erogazione delle prestazioni sanitarie

Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite per tutti i cittadini residenti in Basilicata nei limiti riconosciuti dall'art. 5, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e ferme restando le norme di carattere generale in materia di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Art. 9.
Commissione regionale tecnico consultiva

Nel quadro delle finalità della presente legge è istituita una commissione regionale tecnico consultiva per l'esame degli aspetti normativi, organizzativi, tecnico scientifici ed educativi relativi alla tutela sanitaria delle attività sportive.

La commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale è composta da:

assessore regionale alla sanità o suo delegato, che la presiede;

assessore regionale allo sport o suo delegato;

delegato regionale del CONI o suo rappresentante;
rappresentante della federazione regionale dell'ordine dei medici;
rappresentante della Federazione medico-sportiva;
rappresentante della sovraintendenza scolastica regionale;
i coordinatori sanitari delle UU.SS.LL. della Regione;
due rappresentanti degli enti di promozione sportiva designati dagli stessi;
tre rappresentanti regionali delle federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del CONI.

La designazione di cui al precedente comma devono essere effettuate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, la commissione è formalmente nominata ed esercita le proprie funzioni, fatte salve le successive integrazioni anche quando sia stata designata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segreteria sono assicurati da funzionari del dipartimento regionale alla sicurezza sociale.

Art. 10.

Qualificazione ed aggiornamento professionale

La Regione, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo precedente, programma l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale medico e tecnico sanitario da utilizzare per i fini e gli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 11.

Finanziamento

Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con la quota annua del fondo sanitario assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 83, nonché con eventuali fondi integrativi annualmente messi a disposizione nell'ambito di interventi diretti alla tutela sanitaria dell'attività sportiva e determinati con la legge di bilancio dei relativi esercizi.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione regionale di cui all'art. 9 fanno carico al cap. 560 del bilancio regionale per l'anno 82 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 gennaio 1983

AZZARA'

(901)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per il bilancio di previsione 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1983 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1983 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni ed il pagamento delle spese sono autorizzati entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti di competenza per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1983.

Il limite di cui al comma precedente non vale per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 gennaio 1983

AZZARA'

(1121)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1983, n. 8.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 19 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

Le autorizzazioni temporanee, per volumi non superiori a complessivi mc 10.000 durante l'anno solare, per l'estrazione di inerti dai corsi d'acqua pubblici regionali, sono rilasciate dallo ufficio del genio civile competente per territorio che stabilisce la documentazione da allegare eventualmente alla richiesta e le condizioni da osservare nel prelievo.

Art. 2.

L'art. 25 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, è così modificato:

Le autorizzazioni per l'estrazione pluriennale di inerti dai corsi d'acqua pubblici regionali da utilizzare in impianti industriali tecnicamente organizzati e quelli comunque superiori a 10.000 mc sono rilasciate dalla giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 31.

Art. 3.

L'art. 27 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

A garanzia dell'osservanza degli obblighi ai quali le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 25 verranno subordinate, il concessionario dovrà effettuare un deposito cauzionale, di importo pari ad almeno una annualità del canone, mediante versamento in contanti presso la tesoreria dello Stato o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese assicuratrici regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Tale cauzione, allo scadere dell'autorizzazione verrà, ove nulla osti, restituita senza interessi od incamerata per gravi irregolarità eventualmente connesse dalla ditta.

Art. 4.

L'art. 27 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, è sostituita dal seguente:

Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua è fissato dall'intendenza di finanza competente per territorio.

Art. 5.

Dopo l'art. 28 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, è inserito il seguente art. 28-*bis*:

Per le autorizzazioni temporanee il canone dovrà essere versato in unica soluzione anticipatamente.

Per le autorizzazioni pluriennali il canone annuo dovrà essere versato anticipatamente ogni anno, e su richiesta, potrà essere autorizzata la rateizzazione ed il numero delle rate non potrà essere superiore a quattro.

Art. 6.

Dopo l'art. 28-*bis*, introdotto dal precedente art. 5, è inserito, nella legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, il seguente art. 28-*ter*:

Le norme riportate negli articoli 27 e 28-*bis* sono applicabili anche alle autorizzazioni pluriennali precedentemente assentite anche se altrimenti stabilito nelle relative delibere di concessioni.

Art. 7.

La dizione della lettera *a*) del primo comma dell'art. 31 della legge regione 27 marzo 1979, n. 12, è così modificata:

a) Sull'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 febbraio 1983

AZZARA'

(1554)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1983, **n. 1.**

Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *dell'*8 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33-*bis* della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, aggiunto dall'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:

« L'uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capilinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a L. 20.000.

All'accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le aziende esercenti, nell'ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.

La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'atto della contestazione, è ammesso il pagamento, nelle mani dell'agente accertatore, della somma complessivamente dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.

Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra l'atto di accertamento all'ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all'interessato copia del processo verbale.

In questo ultimo caso, l'obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione stessa.

Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti da due commi precedenti, nonchè per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa regionale concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.

Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all'azienda che gestisce il servizio ».

Art. 2.

L'art. 15 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano i trasporti pubblici locali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

da L. 200.000 a L. 600.000 nel caso di variazione del percorso delle autolinee senza l'autorizzazione degli organi competenti;

da L. 200.000 a L. 600.000 nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 13 della presente legge;

da L. 250.000 a L. 750.000 per ogni infrazione alle norme e disposizioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio;

da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio.

Per quanto non previsto dal presente articolo e dalla disciplina regionale in materia di trasporti nonchè di sanzioni amministrative regionali, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ».

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 34, lettera *b*), della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata nell'esercizio 1982 la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5552 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee e per l'acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonchè per il potenziamento dei servizi » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 516 del precitato stato di previsione.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, è sostituito dai seguenti:

« A richiesta del concessionario che sia un ente pubblico, la concessione dell'esercizio dell'impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell'impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo, attestata da apposita deliberazione del competente organo dell'ente pubblico medesimo.

Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonchè ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione ».

Conseguentemente, vengono soppressi il settimo e l'ottavo comma dell'art. 29 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e la denominazione del cap. 5456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene così modificata:

« Spese per l'acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti, nonchè l'acquisto di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi ». Sul medesimo cap. 5456 viene iscritto l'ulteriore stanziamento di

lire 50 milioni, suddiviso in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 5588 del precitato stato di previsione.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 gennaio 1983

COMELLI

(854)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1983, n. 5.

Contributi per gli investimenti dei trasporti pubblici di interesse regionale e locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la utilizzazione degli eventuali fondi regionali e dei fondi statali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione concede, per il quadriennio 1981-1984, alle aziende municipalizzate di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, ai comuni che gestiscono servizi di trasporto in economia ed alle imprese private che in atto gestiscono autotrasporti pubblici di linea di interesse regionale e locale un contributo finanziario in conto capitale per l'acquisto di autobus nuovi da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone e per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con la relativa attrezzatura e di sedi.

I fondi da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi o officine-deposito non dovranno eccedere il 25 per cento dello stanziamento annuale di cui al primo comma.

Il predetto criterio di riparto tra investimenti per materiale rotabile e investimenti per impianti può subire, con delibera di giunta, sentita la competente commissione consiliare, variazione nel singolo programma annuale.

Art. 2.

La misura percentuale del contributo per l'acquisto di materiale rotabile, è fissato nella misura del 75 per cento, IVA esclusa.

I contributi sono concessi per l'acquisto di materiale rotabile idoneo all'esercizio dei trasporti per il quale gli enti o le aziende sono legittimati.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della legge n. 151/1981 dovrà essere destinato non meno del 50 per cento del finanziamento in fornitura alla imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Per la ripartizione dei fondi destinati all'ammodernamento ed al potenziamento del parco autobus regionale e per la disciplina dei rapporti fra la Regione e le imprese, valgono gli stessi criteri e modalità stabiliti dall'art. 2, secondo comma e dagli articoli 3, 4 e 7 primo comma e 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 28.

Ad integrazione dei parametri indacati dall'art. 3, viene istituito, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un coefficiente di correzione da applicare alle percorrenze delle linee extraurbane che attraversano un comune o hanno un capolinea ed un'altitudine superiore a 600 metri di altezza.

Per poter computare a parametro le percorrenze effettuate con corse bis le imprese devono far controfirmare le relative denunce del personale viaggiante utilizzato per la loro effettuazione.

In aggiunta al dispositivo di cui al sopracitato art. 8, viene stabilito che, in caso di cessazione di attività a qualunque titolo, qualora l'azienda concessionaria si rifiuti di trasferire alla subentrante i mezzi acquistati col finanziamento della Regione, il contributo regionale, nella misura determinata con i crediti del terzo comma dello stesso articolo, viene recuperato mediante compensazione amministrativa con i crediti vantati nei confronti della Regione a qualunque titolo riveniente.

Art. 4.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta dopo la presentazione all'ufficio regionale dei trasporti incaricato per l'istruttoria, della documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'immatricolazione degli automezzi e rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei trasporti.

Art. 5.

I contributi non utilizzati entro 5 mesi dall'assegnazione senza giustificato motivo, vengono revocati con decreto del presidente della giunta regionale e le somme rese disponibili a seguito di rinuncia, revoca o altra causa, possono essere assegnati dalla stessa giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente alle altre imprese, sulla base della richiesta presentata in sede di formazione del piano di riparto.

Saranno ammessi a contributo gli autobus acquistati dopo il 10 aprile 1981, restando ferma per ciascun esercizio la quota di contributo riservata al settore pubblico.

Art. 6.

E' vietata l'utilizzazione in servizio di fuori linea degli autobus acquistati con il contributo della Regione.

L'accertata violazione del precetto, comporta una decurtazione del contributo di esercizio erogato nell'anno in cui si verifica l'infrazione, pari a L. 500.000 per ogni autobus.

In caso di recidiva, la decurtazione è elevata a L. 1.000.000 e comporta contemporaneamente l'esclusione dai successivi piani di riparto.

Le somme rivenienti dall'applicazione del secondo e terzo comma, andranno ad incrementare i finanziamenti dei successivi piani di riparto.

Art. 7.

La giunta regionale potrà stipulare con le imprese costruttrici degli autobus apposite convenzioni nelle quali verranno stabilite le condizioni di vendita e di conseguenza degli autobus alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo.

Le aziende, ove lo ritengono, potranno procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della convenzione di cui al precedente comma.

La giunta regionale assicura comunque che negli acquisti venga osservata nel quadriennio la proporzione di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge statale 10 aprile 1981, n. 151, al cui rispetto è condizionata l'ammissione e l'erogazione del contributo.

Art. 8.

La misura e le modalità di concessione del contributo per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologia di controllo, di officine-depositi con le relative attrezzature e sedi vengono stabilite dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La Regione può provvedere direttamente all'acquisto di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti o imprese.

At. 9.

Per i contributi relativi agli interventi previsti dal precedente art. 8, i soggetti richiedenti devono, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, produrre istanza al presidente della giunta ed allegare la seguente documentazione:

elenco degli interventi richiesti, con il relativo importo;

in caso di costruzione di immobile, l'indicazione degli elementi atti a stabilire la fattibilità dell'opera (disponibilità dell'area, stato di progettazione, eventuale disponibilità della concessione edilizia od in sua assenza, conpatibilità con gli strumenti urbanistici);

stralcio dei lavori eseguiti entro l'anno e relativa spesa;

in caso di acquisto di strutture connesse al rilevamento di servizi svolti da altra azienda, la documentazione comprovante la esigenza in relazione alla nuova dimensione della rete dei servizi.

Per le aziende private, il pagamento deve avvenire per stati di avanzamento, verificati dagli organi tecnici dell'assessorato.

Art. 10.

Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli interessati, per gli anni successivi, devono inoltrare domande al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il finanziamento.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento previsto al cap. 2222205 del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 4 febbraio 1983

Il vice-presidente: DONATO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1983, n. 6.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 14 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 8 va sostituito come segue:

« In sede di prima attuazione della presente legge il contingente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 è incrementato una volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista dattilografo, operatore tecnico e 2ª qualifica professionale in misura pari al 20 per cento delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e per le qualifiche di collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore in misura pari al 20 per cento delle dotazioni organiche rispettivamente delle qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 4 febbraio 1983

Il vice-presidente: DONATO

(1339)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830890)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle* specialità medicinali:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.